

N. 274/24 PU

Ristrutturazione debiti del consumatore Barneschi Valentino



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

In persona del Giudice designato dott. Luigi Pagliuca,

in relazione alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da **Barneschi Valentino** in data 1.10.2024 e, in relazione alla richiesta di omologa di tale proposta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letta la relazione particolareggiata ex art 68, c. 2 CCII del Gestore della Crisi rag. Claudio Zavarise in data 16.9.24;

ribadito che, per le ragioni già indicate nel provvedimento di ammissione del 7.10.24 (da intendersi qui integralmente richiamate), sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, va riconosciuta al Barneschi la qualità di consumatore (con conseguente sua legittimazione ad accedere alla presente procedura) e deve ritenersi sussistente in capo allo stesso la condizione di sovraindebitamento, *sub specie* di vera e propria insolvenza irreversibile;

rilevato che la proposta, come prevista nel ricorso introduttivo, prevede il pagamento, **entro 4 anni dall'omologa e per intero**:

a) dell'importo di **euro 5.426,00** per il compenso dell'OCC in prededuzione (ex art. 6, c. 1 lett. a CCII), da pagare in un'unica soluzione **entro 2 mesi dall'omologa**. Sul punto va precisato che, poiché ai sensi dell'art 71/4 CCII il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Giudice (con possibilità di tenere conto di quanto concordato tra OCC e debitore) e pagato a fine procedura, l'importo di cui sopra non potrà essere immediatamente erogato a favore dell'OCC ma dovrà rimanere accantonato sul conto corrente. Il tutto con possibilità per l'OCC di richiedere un acconto sul compenso, alle condizioni di cui all'art. 71/4, ultima parte, CCII;



b) del compenso di **euro 3.137,11** per il legale che ha assistito il ricorrente (credito assistito da privilegio ex art 2751bis, n. 2 cc), in numero 5 rate **(dal terzo al settimo mese successivo all'omologa**, quindi nel rispetto del periodo di moratoria biennale di cui all'art. 67, c. 4 ultima parte CCII) di euro 627,42 ognuna;

c) dei creditori chirografari per finanziamenti di pertinenza di Unicredit spa (per un residuo credito di euro 10.488,86), IFIS NPL investing srl (per un residuo credito di euro 38.000,00) e di Revalea spa (per un residuo credito di euro 18.112,35). Il tutto con riconoscimento ai predetti creditori di un ulteriore versamento di euro 3.046,77 complessivi a titolo di interessi per il tardivo pagamento. Il tutto mediante n. 41 rate mensili di euro 723,12 ognuna **(dall'ottavo al quarantottesimo mese successivo all'omologa)**. L'esborso totale previsto a favore dei chirografari è quindi pari ad euro 69.647,99;

rilevato che con provvedimento in data 7.10.2024 – previa verifica dell'ammissibilità del piano e della proposta, nonché in particolare della sussistenza del requisito della c.d. meritevolezza di cui all'art. 69, c. 1 CCII – il Barneschi è stato ammesso alla procedura, ai sensi dell'art. 70, c. 1 CCII;

rilevato che, entro il termine fissato dal Giudice, il ricorso e il decreto di ammissione sono stati pubblicati sul sito internet del Tribunale e comunicati a tutti i creditori, con assegnazione del termine di cui all'art. 70, c. 3 CCII per le eventuali osservazioni;

rilevato che, ai sensi dell'art. 70, c. 6 CCII, il gestore della crisi ha depositato in data 4.12.2024 apposita relazione con la quale ha dato atto che non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori;

ritenuta l'ammissibilità giuridica del piano, il quale garantirà l'integrale soddisfazione non solo dell'unico creditore privilegiato entro due anni dall'omologa (sicché non è stato necessario procedere alla speciale attestazione di cui all'art. 67, c. 4 CCII e, come detto, risulta rispettato il periodo di moratoria biennale previsto dall'ultima parte di tale disposizione) ma anche di quelli chirografari, con conseguente conseguimento della causa concreta della procedura (ristrutturazione dei debiti e garanzia di una soddisfazione minima apprezzabile a tutti i creditori, in questo caso addirittura integrale);

ritenuto, inoltre, che il piano sia anche concretamente fattibile, atteso: a) che il ricorrente è pensionato dal giugno 2024 con entrata mensile (per 13 mesi) di euro 2.485,00 e con esborso mensile per spese di mantenimento di euro 1.780,00 circa, sicché non vi è ragione di dubitare che lo stesso potrà mettere a disposizione dei creditori, per l'intero quadriennio, la quota di reddito di euro 705,00 mensili (per un'entrata totale di **euro 33.840,00**); b) che, come verificato dal gestore della



crisi, il ricorrente ha già la disponibilità sul proprio conto della somma di **euro 4.317,14** (che, maggiorata delle prime due rate mensili, verrà accantonata per far fronte al compenso dell'OCC a fine procedura) e, inoltre, a luglio 2026 si vedrà accreditato il TFS, con conseguente possibilità di metterne a disposizione dei creditori quota parte per importo pari ad **euro 40.000,00**.

Deve quindi ritenersi effettivamente ottenibile la provvista (pari a complessivi **euro 78.211,14**) necessaria per garantire la soddisfazione dei creditori nella misura e nei tempi previsti nella proposta;

rilevato che, in assenza di osservazioni e contestazioni sul punto da parte dei creditori, per le ragioni già evidenziate nel decreto di ammissione del 7.10.24 (cui si rinvia *per relationem*), deve escludersi che il sovraindebitamento sia imputabile a condotta dolosa o colposa (e, men che meno, grave) del Barneschi, sicché va ribadita la sussistenza anche del requisito della c.d. meritevolezza;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti richiesti dall'art. 70, c. 7 CCII per l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con conseguente declaratoria di chiusura della procedura;

P.Q.M.

Visto l'art. 70. C.7 CCII

OMOLOGA

la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore **Barneschi Valentino**, nata a Napoli il 13.6.1964 (cod.fisc. BRNVNT64H13F839H), residente in Verona, via Galizioli n. 23;

DISPONE

che **a cura del gestore** della crisi la presente sentenza:

- sia immediatamente comunicata a tutti i creditori e, entro i due giorni successivi, sia pubblicata sul sito web del Tribunale di Verona;
- che l'esecuzione di tali adempimenti sia comprovata documentalmente con la prima informativa periodica

RAMMENTA

al **debitore** che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano e alla proposta omologati, nonché ad accantonare le quote del compenso dell'OCC secondo quanto previsto nella parte motiva

DISPONE



che il gestore della crisi:

- vigili sull'esatta esecuzione del piano da parte del debitore intervenire lo per risolvere eventuali difficoltà e sottoporrendole al Giudice solo ove assolutamente necessario;
- entro il 30.6 ed il 31.12 di ogni anno (a partire dal 30.6.2025) relazioni al Giudice in merito alla esecuzione della proposta di ristrutturazione da parte del ricorrente, segnalando anche ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 72 CCI. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal gestore a tutti i creditori e all'OCC;
- terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al Giudice la relazione finale di cui all'art. 71, c. 4 CCII, con contestuale richiesta di liquidazione del compenso.

DICHIARA

chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al gestore della crisi e all'OCC

Verona, 9.12.2024

Il Giudice

Dott. Luigi Pagliuca

Copia conforme - analogica- estratta dal fascicolo informatico
iscritto al nr. 13/2024 ristruttur.debiti consumatore CCI
Verona, 10/12/2024



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Greco Armenio)

[Handwritten signature]

